

Codice A1813C

D.D. 3 febbraio 2025, n. 183

Autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 n. 6403 per mantenimento del ponte sul Rio Baldissero lungo SP116 dir 1 di San Quirico (km 1+600) in Comune di Baldissero Torinese (To) e relativi lavori di manutenzione straordinaria. Concessione demaniale TO/PO/7006 per ponte su Rio Baldissero lungo SP116 dir 1 in Comune di Baldissero Torinese ai sensi della L.R. 12/2004 e s.m.i. e del D.P.G.R. 10/R/2022. Richiede.



ATTO DD 183/A1813C/2025

DEL 03/02/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino

OGGETTO: Autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 n. 6403 per mantenimento del ponte sul Rio Baldissero lungo SP116 dir 1 di San Quirico (km 1+600) in Comune di Baldissero Torinese (To) e relativi lavori di manutenzione straordinaria.
Concessione demaniale TO/PO/7006 per ponte su Rio Baldissero lungo SP116 dir 1 in Comune di Baldissero Torinese ai sensi della L.R. 12/2004 e s.m.i. e del D.P.G.R. 10/R/2022.

Richiedente: Città Metropolitana di Torino – Direzione Viabilità 2

Con nota prot. 47136 del 3/04/2024, distinta al numero di protocollo regionale 17087 del 3/04/2024, la Città Metropolitana di Torino – Direzione Viabilità 2 ha indetto una Conferenza dei Servizi decisoria in forma semplificata e sincrona ai sensi degli artt. 14 c.2, 14-bis, 14 ter legge 241/1990 s.m.i. inerente il *“Piano di manutenzione straordinaria sulle opere d'arte lungo le strade provinciali della Direzione viabilità 2 - DM 224/2020, anno 2022”*, consistente nella messa in sicurezza e manutenzione straordinaria dei seguenti n. 3 attraversamenti:

- Intervento 01 – SP 123 di San Felice al km 10+120 in Comune di Pecetto Torinese sul Rio Valle di San Pietro;
- Intervento 02 – SP 116 dir 1 di San Quirico (collegamento per la SP 4) al km 1+600 in Comune di Baldissero Torinese sul Rio di Baldissero;
- Intervento 03 – SP 216 del Melezet al km 4+670 in Comune di Bardonecchia sul Rio di Valle Stretta.

Con propria nota prot. 17590 del 5/04/2024 il Settore scrivente richiedeva integrazioni in merito agli interventi in Comune di Pecetto e di Bardonecchia.

Con nota prot. 57484 del 22/04/2024 (rubricata al numero di protocollo regionale 20471 del 23/04/2024) la Città Metropolitana di Torino ha sospeso i termini del procedimento per la produzione delle integrazioni richieste dal Settore scrivente e dal Comune di Bardonecchia.

Le integrazioni richieste sono pervenute con nota della Città Metropolitana di Torino (protocollo in entrata 55980 del 26/11/2024).

Il presente atto riguarda le opere previste in Comune di Baldissero (Intervento 2), riguardanti un ponticello ad arco con struttura in cemento armato, avente luce pari a circa 5,80 m e lunghezza pari a 10,55 m il quale presenta un distacco dei copriferri, scalzamento delle fondazioni delle spalle, ostruzione sezione d'alveo con detriti e barriere di sicurezza stradale e per pedoni deteriorate.

Le opere, per le quali lo scrivente Settore è competente al rilascio dell'autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904, in dettaglio sono le seguenti:

- ripristino integrità superfici in calcestruzzo;
- realizzazione di due tratti di scogliera in massi di cava cementati su entrambe le sponde a monte del ponte aventi, lunghezza pari a 5,00 m, h. fuori alveo 1,80 m, fondazione profondità 1,00 m; tra le due scogliere, immediatamente a monte del ponte, realizzazione di protezione di fondo alveo in massi di cava cementati spessore 1,00 m;
- sotto al ponte, per una lunghezza di 10,55 m e h. 1,80 m, rinforzo pareti in cemento armato con tiranti e realizzazione soglia di fondo in cemento armato spessore 0,50 m, lunghezza (parallelamente al corso d'acqua) 10,55 m, larghezza (trasversalmente al corso d'acqua) 4,75 m; risanamento calcestruzzo ammalorato lungo le pareti verticali nel medesimo tratto;
- pulizia fondo alveo e sponde per una lunghezza di circa 20,00 m sia a monte che a valle del ponte;
- posa di nuove barriere di protezione lungo il lato a monte per creazione percorso pedonale in sicurezza.

All'istanza sono allegati gli atti progettuali redatti e firmati digitalmente dall'Ing. Calogero Carmelo Gravina, e in particolare, ai fini del rilascio dell'autorizzazione idraulica:

- Elab. 01 Relazione generale
- Elab. 05 Relazione idraulica
- Elab. 30 Intervento 02 – SP 116 dir 1 di San Quirico (collegamento per la SP 4) al km 1+600 in Comune di Baldissero Torinese sul Rio di Baldissero - Rilievo
- Elab. 31 Intervento 02 – SP 116 dir 1 di San Quirico (collegamento per la SP 4) al km 1+600 in Comune di Baldissero Torinese sul Rio di Baldissero - Documentazione fotografica
- Elab. 34 Intervento 02 – SP 116 dir 1 di San Quirico (collegamento per la SP 4) al km 1+600 in Comune di Baldissero Torinese sul Rio di Baldissero - Carta dei vincoli 3/3
- Elab. 35 Intervento 02 – SP 116 dir 1 di San Quirico (collegamento per la SP 4) al km 1+600 in Comune di Baldissero Torinese sul Rio di Baldissero – Progetto
- Elab. 36 Intervento 02 – SP 116 dir 1 di San Quirico (collegamento per la SP 4) al km 1+600 in Comune di Baldissero Torinese sul Rio di Baldissero - Carpenteria ed armature opere in C.A.
- Elab. 37 Intervento 02 – SP 116 dir 1 di San Quirico (collegamento per la SP 4) al km 1+600 in Comune di Baldissero Torinese sul Rio di Baldissero - Carpenteria ed armature opere in C.A.
- Intervento 02 – SP 116 dir 1 di San Quirico (collegamento per la SP 4) al km 1+600 in Comune di Baldissero Torinese sul Rio di Baldissero - Dettagli costruttivi

Con Determinazione Dirigenziale n. 1594 in data 26/03/2024 è stato approvato in linea tecnica il progetto definitivo – esecutivo dei lavori in esame.

Dato atto che dai calcoli idraulici effettuati, il ponte presenta un franco di 1,72 m fra il livello corrispondente ad una portata TR200 e la quota di intradosso pari ai 2/3 della luce.

Atteso che dalle ricerche presso l'archivio del Settore non risulta sia stata rilasciata concessione demaniale per il ponte in oggetto ai sensi del D.P.G.R. 16/12/2022 n. 10/R. Pertanto con il presente atto si provvede a:

- autorizzare i lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza sopra descritti, nonché il mantenimento del ponte ai sensi del R.D. 523/1904 (**AI 6403**)
- rilasciare concessione demaniale (**TO/PO/7006**) per il suddetto manufatto ai sensi del D.P.G.R. del 16/12/2022 n. 10R.

Considerato pertanto l'esito favorevole dell'istruttoria, è possibile rilasciare la **Concessione demaniale TO/PO/7006** per il mantenimento del ponte sul Rio Baldissero lungo la SP 116 dir San Quirico in Comune di Baldissero Torinese; tale concessione è gratuita (come disposto nella Tabella Canoni approvata con D.D. n. 2656 del 12.12.2024 e rilasciata per **anni 30 (trenta)** sulla base dello schema di disciplinare, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, contenente gli obblighi e le condizioni cui la stessa è vincolata;

Ai sensi dell'art. 12 del Regolamento il richiedente dovrà provvedere a firmare digitalmente il disciplinare della concessione entro 30 giorni dalla richiesta, e comunque entro la data di inizio dei lavori, pena la cessazione della concessione ai sensi dell'art.17, comma 1, lettera c) del Regolamento. Tale richiesta verrà trasmessa a seguito dell'invio da parte della Città Metropolitana di Torino del provvedimento conclusivo della Conferenza dei Servizi.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche;
- la D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale competente;
- la D.G.R. n. 31-4182 del 22/10/2001 recante l'individuazione dei Settori regionali preposti alla gestione del demanio idrico;
- il punto 3.3.1 della Direttiva n. 4 dell'Autorità di Bacino approvata dal Comitato Istituzionale con deliberazione n. 2 del 11 maggio 1999 - aggiornato con Deliberazione n. 10 del 05 aprile 2007;
- le norme tecniche per le costruzioni approvate con D.M. in data 17/01/2018;
- la L.R. n. 12/2004 ed il regolamento approvato con D.P.G.R. n. 10/R del 16/12/2022 recante "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge Regionale 18 maggio 2004, n.12). Abrogazione del Regolamento Regionale 6 dicembre 2004, n. 14";
- gli artt. 17 e 18 della legge regionale n. 23/2008;
- il D.Lgs. n. 33/2013;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. n. 523/1904, la Città Metropolitana di Torino

– Direzione Viabilità 2 ad eseguire gli interventi previsti, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali citati in premessa, agli atti del Settore scrivente, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione all'intervento progettato potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. il piano di appoggio del rivestimento di fondo in massi alveo e delle scogliere a monte del ponte dovrà essere posto ad una profondità pari ad almeno 1,00 m rispetto alla quota più depressa di fondo alveo nelle parti terminali di monte e di valle del rivestimento stesso, fatta salva la presenza di substrato roccioso;
3. a valle della soglia di fondo dovrà essere previsto un taglione di dimensioni adeguate atto a prevenire fenomeni di scalzamento delle strutture del ponte;
4. il paramento esterno delle scogliere a monte del ponte dovrà essere raccordato con il profilo spondale esistente, ed attestarsi ai muri d'ala del ponte, senza soluzione di continuità; tali manufatti dovranno essere adeguatamente immorsati a monte nell'esistente sponda;
5. i massi costituenti il rivestimento di fondo alveo e le scogliere a monte del ponte dovranno essere posizionati in modo da offrire reciprocamente garanzie di stabilità; dovranno provenire da cava ed essere a spacco, con struttura compatta, non geliva né lamellare e dovranno avere volume almeno pari a 0,3 mc e peso non inferiore a 8 KN;
6. il materiale legnoso proveniente da tagli di vegetazione in alveo non dovrà essere depositato ad una distanza inferiore a 10 m dal ciglio superiore di sponda di corsi d'acqua ed in aree esondabili con tempo di ritorno di 200 anni;
7. il materiale proveniente dagli scavi in alveo demaniale dovrà essere usato esclusivamente per la colmata di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi; detto materiale dovrà essere adeguatamente compattato in modo da garantire la stabilità del nuovo profilo di sponda;
8. il materiale di rifiuto o proveniente dalla demolizione di manufatti esistenti, che non verrà riutilizzato nei lavori, dovrà essere allontanato dall'alveo e gestito secondo la normativa vigente;
9. le sponde e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto richiedente unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
10. durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
11. è a carico del soggetto richiedente l'onere conseguente alla sicurezza idraulica del cantiere, svincolando il Settore scrivente da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione;
12. la presente autorizzazione ha validità per mesi 36 (trentasei) dalla data di ricevimento del presente provvedimento, e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena

decadenza dello stesso, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto richiedente, nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non potessero avere luogo nei termini previsti;

13. l'autorizzazione si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità di questo Settore in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo), in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamento o innalzamento d'alveo), in quanto resta l'obbligo del soggetto richiedente di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quegli interventi che saranno necessari, sempre previa autorizzazione;
14. il soggetto richiedente dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che della sponda, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione;
15. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto richiedente modifiche alle opere o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che l'opera stessa sia, in seguito, giudicata incompatibile in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
16. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto richiedente, il quale terrà il Settore scrivente ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
17. Il soggetto richiedente dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale – Città Metropolitana di Torino l'inizio dei lavori nonché il nominativo del Tecnico Direttore dei Lavori ad avvenuta ultimazione, il richiedente dovrà inviare dichiarazione del D.L. attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato.

di autorizzare altresì, ai sensi del R.D. n. 523/1904, il mantenimento del ponte esistente sul Rio Baldissero lungo la SP116 dir 1 San Quirico (km 1+600) sul Rio Baldissero;

di concedere alla Città Metropolitana di Torino – Direzione Viabilità 2 (Partita IVA 01907990012) l'occupazione di area demaniale per il mantenimento del ponte sulla SP116 dir 1 San Quirico sul Rio Baldissero (di cui al Disciplinare allegato TO/PO/7006);

di richiedere la firma del disciplinare di concessione secondo quanto stabilito dall'art.12 del Regolamento a seguito della trasmissione da parte della Città Metropolitana di Torino del provvedimento conclusivo della Conferenza di Servizi;

di approvare lo schema di disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

di stabilire:

- a) la decorrenza della concessione dalla data del provvedimento finale della Conferenza dei Servizi;
- b) che l'utilizzo dei beni demaniali ha inizio solo dopo l'assolvimento degli adempimenti previsti dall'art. 12 del Regolamento;
- c) che la richiesta di cui all'articolo 12 avviene a seguito del ricevimento del provvedimento conclusivo della Conferenza di servizi;
- d) che, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento, la mancata firma del disciplinare entro i termini di cui all'art. 12 comporta la cessazione della concessione;
- e) la durata della concessione TO/PO/7006 in anni 30, pertanto fino al 31/12/2055, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare;
- f) ai sensi dell'art. 11, comma 4 del Regolamento regionale emanato con D.P.G.R. in data 16.12.2022, n. 10/R, l'esonero dal pagamento del canone e della cauzione.

Con il presente provvedimento sono autorizzati l'ingresso in alveo e l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione degli interventi di che trattasi.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

I FUNZIONARI ESTENSORI

Arch. Maria Grazia MENNEA

Geom. Walter Buono

Carla Gagliardi

IL DIRIGENTE (A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino)

Firmato digitalmente da Bruno Ifrigerio

Allegato

REGIONE PIEMONTE

Codice Fiscale 80087670016

Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Tecnico Regionale Città Metropolitana di Torino

Pratica TOPO7006 - Disciplinare di concessione demaniale

Rep. n° del

Schema di Disciplinare di Concessione per mantenimento del ponte sulla SP116 dir 1 di San Quirico (km 1+600) sul Rio Baldissero in Comune di Baldissero Torinese ai sensi della L.R. 12/2004 e s.m.i. e del D.P.G.R. 10/R/2022.

Richiedente: Città Metropolitana di Torino – Direzione Viabilità 2, Corso Inghilterra n. 7, 10138 Torino, (P.IVA 01907990012) nella persona dell'Ing. Sabrina Bergese, in qualità di Dirigente della Direzione Viabilità 2.

Art. 1

Oggetto del disciplinare.

Con il presente atto sono disciplinati gli obblighi e le condizioni cui è subordinata la Concessione per il mantenimento del ponte sul Rio Baldissero in Comune di Baldissero Torinese come indicato nella documentazione allegata all'istanza di Concessione.

La concessione è accordata fatte salve le competenze di ogni altro ente o amministrazione, pertanto l'amministrazione regionale è sollevata da ogni responsabilità per eventuali inadempienze, da imputarsi esclusivamente al richiedente.

Art. 2

Prescrizioni tecniche per l'esecuzione delle opere.

La gestione e manutenzione dell'opera concessa deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni e condizioni contenute nel provvedimento di concessione rilasciato con D.D. n.

.....del, che si intendono qui integralmente richiamate.

Art. 3

Durata della concessione.

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata a titolo precario per **anni trenta** e pertanto con scadenza al **31/12/2055**.

L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di modificare, revocare o sospendere anche parzialmente la concessione in qualunque momento, con semplice preavviso, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità.

Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'Amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo.

E' facoltà del concessionario chiedere il rinnovo della concessione presentando domanda all'Amministrazione concedente dai sei mesi ai tre mesi prima della scadenza. Nel caso di occupazione oltre il termine stabilito dal presente atto senza che sia stata presentata domanda di rinnovo il concessionario, ferme restando le conseguenze relative all'occupazione senza titolo, corrisponderà per tutta la durata dell'occupazione pregressa sino all'avvenuta regolarizzazione del titolo stesso l'indennizzo che è stabilito dall'Amministrazione regionale sulla base della normativa vigente.

Art. 4

Obblighi del concessionario

La concessione è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il concessionario è tenuto ad utilizzare l'area demaniale in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui e da non arrecare danni a terzi o alla stessa area demaniale.

Il concessionario terrà l'Amministrazione concedente e i suoi funzionari sollevati e indenni da qualsiasi molestia e pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno

ad essi derivante per effetto della concessione, durante l'uso della concessione medesima. E' fatto divieto al concessionario di cedere, anche parzialmente, la concessione, salvo i casi di subentro.

E' fatto altresì divieto di costruire opere di qualsiasi genere, stabili o provvisorie, che non siano state autorizzate dall'Amministrazione concedente.

Al termine della concessione, nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario ha l'obbligo di rilasciare l'area e provvedere a sua cura e spese alla rimozione dei manufatti e al ripristino dello stato dei luoghi, fatta salva la facoltà per l'Amministrazione concedente di procedere all'acquisizione, a titolo gratuito, dei manufatti presenti la cui rimozione non sia ritenuta opportuna per ragioni idrauliche o di pubblico interesse.

Art. 5

Canone e deposito cauzionale

Trattandosi di manufatto di proprietà della Città Metropolitana di Torino, la concessione viene rilasciata a titolo gratuito ai sensi della L.R. n. 12/2004 e s.m.i. e della tabella allegata di cui all'art. 56 della L.R. n. 19 del 17/12/2018 aggiornata con D.D. n. 2656 del 12 dicembre 2024, senza la costituzione di alcun deposito cauzionale ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera h) della L.R. n. 12/2004 e s.m.i. e dell'art. 11 comma 4 del Regolamento Regionale n. 10/R/2022.

Art. 6

Spese per la concessione

Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.

Art. 7

Norma di rinvio.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, la concessione è comunque

subordinata alla piena ed esatta osservanza delle disposizioni del Regolamento regionale.

Art. 8

Elezione di domicilio e norme finali.

Per tutti gli effetti connessi al presente atto, il concessionario elegge domicilio presso la sede legale della Città di Vigone. Il presente atto vincola fin d'ora il concessionario a tutti gli effetti di legge e sarà definitivo per l'Amministrazione regionale solo dopo l'esecutività a norma di legge.

Fatto, letto ed accettato, si sottoscrive.

Torino li,

Firma del concessionario

per l'Amministrazione concedente

Città Metropolitana di Torino

Il RESPONSABILE DEL SETTORE

Ing. Sabrina Bergese

Ing. Bruno Ifrigerio

Firmato digitalmente (*)

Firmato digitalmente (*)

(*) Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 20, c. 1-bis, del D.Lgs. 82/2005